

**Nicola Messina**  
*Avvocato*  
Via Virgilio n. 11 - 91100 TRAPANI  
Tel/Fax 0923 593535  
Via Simone Cuccia n. 45 - 90144 PALERMO  
Tel/Fax 091 344576

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER LA SICILIA - PALERMO**

**Ricorso con istanza ex artt. 41, comma 4 e 52, comma 2,**

**e contestuale istanza ex art. 55 c.p.a.**

La “**Impresa Agricola Baglio Monroy di Misilgiafari S.r.l.**” (C.F. e P.IVA 02558930810) con sede legale in Paceco (TP), via Marsala n. 125, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sig.ra Elena Marchese, nata a Erice (TP) il 27.07.1996 (C.F. MRCLNE96L67D423U), rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata in separato foglio ed allegata in cale al presente atto per formarne parte integrante, dell’avv. Nicola Messina (C.F: MSSNCL64E20L331Z – Fax 091 344576 / 0923 593535 – PEC: [nicola.messina@avvocatitrapani.legalmail.it](mailto:nicola.messina@avvocatitrapani.legalmail.it)), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto procuratore sito in Palermo, via Simone Cuccia n. 45,

**contro**

- l’**Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana** (C.F. 80012000826), in persona dell’Assessore *pro tempore*, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata *ex lege* in Palermo, via Valerio Villareale n. 6;

- l’**Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell’Agricoltura della Regione Siciliana** (C.F. 80012000826), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata *ex lege* in Palermo, via Valerio Villareale n. 6;

**Nicola Messina**  
**Avvocato**  
Via Virgilio n. 11 - 91100 TRAPANI  
Tel/Fax 0923 593535  
Via Simone Cuccia n. 45 - 90144 PALERMO  
Tel/Fax 091 344576

**e nei confronti**

- dell'**Azienda Agricola Mazzaporro Duchessa Società Semplice** (C.F. e P.IVA 01517720817), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, sig.ra Giovanna Anca, indirizzo p.e.c. [mazzaporroduchessass@pec.it](mailto:mazzaporroduchessass@pec.it);

- della sig.ra **Rallo Angelica** (C.F. RLLNLC43P54E974I), nella qualità di legale rappresentante *pro tempore* della omonima impresa, indirizzo p.e.c. [a.rallo@pec.it](mailto:a.rallo@pec.it);

- del sig. **Giacalone Domenico** (C.F. GCLDNC56C04L331W), nella qualità di legale rappresentante *pro tempore* della omonima impresa, indirizzo p.e.c. [dgiacalone@pec.it](mailto:dgiacalone@pec.it);

**per l'annullamento**

previa autorizzazione, *ex artt.* 41, comma 4, c.p.a e 52, comma 2, c.p.a., alla notificazione del presente ricorso per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito internet dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, da rendersi anche mediante decreto monocratico *inaudita altera parte*, e **previa sospensione e adozione delle opportune misure cautelari ai sensi dell'art. 55 c.p.a.**, dei seguenti atti e/o provvedimenti che qui si intendono impugnati:

1) il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea n. 1910 del 10.08.2018, con il quale sono stati approvati gli elenchi regionali definitivi delle domande afferenti al PSR Sicilia 2014/2020 – Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”, nonché del relativo “Allegato 1 – Domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio”, nella parte in cui la Società odierna ricorrente risulta collocata alla

**Nicola Messina**  
**Avvocato**  
**Via Virgilio n. 11 - 91100 TRAPANI**  
**Tel/Fax 0923 593535**  
**Via Simone Cuccia n. 45 - 90144 PALERMO**  
**Tel/Fax 091 344576**

posizione n. 452, con un punteggio pari a 41 su 100, anziché, come dovuto, alla posizione n. 15 (ovvero, tutt'al più alla posizione n. 16), con punteggio utile pari a 79 su 100;

2) il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea n. 1501 del 25.06.2018 e del relativo "Allegato 1", di approvazione degli elenchi regionali delle domande di sostegno ammissibili (come successivamente sostituiti dal decreto dirigenziale anzidetto), nella parte in cui la domanda della Società ricorrente risultava collocata alla posizione n. 449, sempre con un punteggio di 41 su 100;

3) la Scheda tecnica di valutazione (check-list), con la quale, in sede istruttoria, veniva convalidato un punteggio inferiore rispetto a quello "auto-attribuito" dalla Società ricorrente in sede di presentazione della domanda e degli eventuali ulteriori verbali di valutazione, mai notificati e allo stato non conosciuti dalla Società ricorrente;

4) ogni altro atto, comunque connesso, collegato, presupposto e/o consequenziale a quelli sopra impugnati, e in ogni caso lesivo dell'interesse della Società odierna ricorrente alla corretta valutazione e collocazione in graduatoria della presentata domanda di sostegno.

**FATTO**

1. Con Regolamento n. 1305 del 7 dicembre 2013 l'Unione Europea ha istituito un sostegno a favore dello sviluppo rurale e, in attuazione di quanto ivi disposto, l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – quale "*Autorità di Gestione*" del Programma – ha predisposto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia – PSR Sicilia

**Nicola Messina**  
**Avvocato**  
**Via Virgilio n. 11 - 91100 TRAPANI**  
**Tel/Fax 0923 593535**  
**Via Simone Cuccia n. 45 - 90144 PALERMO**  
**Tel/Fax 091 344576**

2014/2020, originariamente approvato dalla Commissione Europea con Decisione (C) 2015 n. 8403 del 24.11.2015 e adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 18 del 26.01.2016.

In esecuzione del Programma anzidetto, dunque, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, con decreto n. 2163 del 30.03.2016, approvava, *in primis*, le “*Disposizioni attuative procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali*”, e successivamente, con decreto n. 6470 del 24.10.2016, le “*Disposizioni attuative parte specifica* **Sottomisura 4.1** *Sostegno a investimenti nelle aziende agricole*”, sottomisura finalizzata all'ammodernamento del sistema produttivo agricolo ed agroalimentare attraverso un regime di sostegno per le imprese agricole che realizzano investimenti materiali e/o immateriali, volti al miglioramento del rendimento globale nonché al riposizionamento delle stesse sui mercati.

Il Bando riguardante la predetta “Sottomisura 4.1” veniva così pubblicato, in data 30.12.2016, sulla G.U.R.S. e sul sito istituzionale del “PSR Sicilia 2014-2020”, con l'espressa previsione che “*per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento al PSR Sicilia 2014/2020, alle Disposizioni Attuative parte specifica*” [...], *alle “Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali parte generale PSR Sicilia 2014/2020” [...], nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti*”.

2. La Società odierna ricorrente, quindi, onde potere beneficiare dei finanziamenti previsti dalla “Sottomisura 4.1”, in data 10.04.2017, presentava, tramite l'apposito portale SIAN di AGEA, la domanda di sostegno n. 54250318455, per la realizzazione di un progetto volto allo sviluppo strumentale e strutturale dell'azienda, nonché di ammodernamento, ampliamento e

**Nicola Messina**  
**Avvocato**  
Via Virgilio n. 11 - 91100 TRAPANI  
Tel/Fax 0923 593535  
Via Simone Cuccia n. 45 - 90144 PALERMO  
Tel/Fax 091 344576

diversificazione della produzione agricola, da eseguirsi su diversi fondi agricoli siti in Paceco (TP), c/da Misiligiafari, avente un valore complessivo di € 850.004,10 (I.V.A. compresa) e relativamente al quale la predetta Società, con la suindicata domanda di sostegno, chiedeva un contributo pubblico pari ad € 490.423,59.

Più precisamente, la Società ricorrente, già operante nel settore della produzione agricola – con **produzioni di qualità certificata DOP “Valli Trapanesi” ed assoggettata al regime di agricoltura biologica** – ma allo stato priva di qualsivoglia edificio aziendale e di mezzi agricoli propri, con il finanziamento *de quo* si prefiggeva l’obiettivo di implementare, migliorare e diversificare la produzione agricola, di ottimizzare le risorse disponibili e la redditività aziendale, con particolare riguardo alla sostenibilità ambientale, anche grazie alla **realizzazione di un impianto fotovoltaico** per la produzione e l’uso di energie alternative, ed alla considerevole **innovazione di processo e di prodotto** attuabile in ambito aziendale, come costantemente intesa e perseguita in ambito comunitario, con conseguente potenziamento e completamento di tutte la fasi della filiera produttiva.

3. La Società ricorrente, pertanto, all’atto della presentazione della domanda, allegando tutta la documentazione richiesta, compilava e sottoscriveva l’apposita “*Scheda tecnica di auto-valutazione*”, ai fini della successiva verifica e convalida del punteggio (auto-attribuito).

La predetta Società, in particolare, conformemente con gli obiettivi prestabiliti ed i relativi criteri di selezione stabiliti dall’art. 5 del Bando suddetto, si auto-attribuiva un **punteggio complessivo (ridotto) di 79 su100**, di cui, relativamente alla categoria A, punti 59 su 80, nonché riguardo alla categoria B (comprensiva dei criteri B1 e B2) – posto che per espressa disposizione del

**Nicola Messina**  
**Avvocato**  
Via Virgilio n. 11 - 91100 TRAPANI  
Tel/Fax 0923 593535  
Via Simone Cuccia n. 45 - 90144 PALERMO  
Tel/Fax 091 344576

Bando il punteggio massimo attribuibile non può essere superiore a 20 – punti 20 su 20.

3. In sede istruttoria, tuttavia, la Commissione di valutazione, con precipuo riferimento ai criteri di selezione previsti dalla Tabella A, riteneva, del tutto ingiustamente ed arbitrariamente, di non convalidare i punteggi previsti per i criteri *sub* A4, A5, A7 e A8, per un totale di 38 punti, attribuendo alla Società ricorrente, un punteggio nettamente inferiore a quello auspicato, ossia di punti 21 (su 80 punti, previsti dalla “Tabella A” del Bando), ritenendo insussistenti i requisiti e le condizioni di cui ai criteri anzidetti.

Con successivo decreto dirigenziale n. 1501 del 25.06.2018, di approvazione degli elenchi definitivi delle domande di sostegno ammissibili (Allegato 1), la domanda dell’odierna ricorrente veniva pertanto collocata alla posizione n. 449, con un punteggio confermato di (soli) punti 41 su 100, a fronte di un punteggio auto-attribuito di 79 su 100.

La predetta situazione rimaneva sostanzialmente immutata a seguito della emanazione del successivo D.D.G. n. 1910 del 10.08.2018, che qui pure si impugna, con il quale sono stati integralmente sostituiti gli elenchi regionali (definitivi) precedentemente approvati, risultando la Società odierna ricorrente collocata alla posizione n. 452, con un punteggio di 41 su 100, **anziché, come dovuto, alla posizione n. 15 (ovvero, tutt’al più alla posizione n. 16), con punteggio (utile) pari a 79 su 100.**

Tutto ciò premesso, i provvedimenti in epigrafe, di cui si chiede l’annullamento, sono illegittimi per i seguenti motivi in

### **DIRITTO**

\* \* \* \*

**Nicola Messina**  
*Avvocato*  
Via Virgilio n. 11 - 91100 TRAPANI  
Tel/Fax 0923 593535  
Via Simone Cuccia n. 45 - 90144 PALERMO  
Tel/Fax 091 344576

*Sulla illegittimità della mancata attribuzione del punteggio previsto per i criteri di selezione A4 “Aziende assoggettate al regime di agricoltura biologica” e A5 “Aziende con produzioni di qualità certificata IGP, DOP, SQNPI, SQNZ e regimi facoltativi di certificazione”*

**I.**

Violazione e falsa applicazione del punto 2.4 delle “Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte Generale”, approvate con D.D.G. n. 2163 del 30.03.2016 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 1, della l. n. 241/1990 e dell’art. 83 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come recepito con legge regionale n. 8/2016 – Violazione del principio del soccorso istruttorio e dei principi di buona amministrazione, trasparenza, ragionevolezza, proporzionalità, correttezza, leale collaborazione e legittimo affidamento – Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria.

L’Amministrazione resistente ha innanzitutto errato nel ritenere di non attribuire (*recritus*: convalidare) alla Società odierna ricorrente i 24 punti previsti dall’art. 5 del Bando con riferimento ai criteri A4 e A5, afferenti, rispettivamente, l’assoggettamento dell’azienda agricola al regime di agricoltura biologica e la realizzazione di prodotti di qualità certificata D.O.P., sull’esclusivo presupposto della mancata allegazione da parte della Società ricorrente delle fatture di vendita della produzione agricola, richiamate soltanto indirettamente dal Bando succitato e col precipuo scopo di concorrere – insieme con altri elementi – a comprovare la sussistenza dei requisiti anzidetti per l’attribuzione del relativo punteggio.

Ed invero, la Società odierna ricorrente, come meglio specificato nel Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) allegato alla domanda di sostegno inoltrata, si occupa della produzione, **esclusivamente con metodo biologico**, di olio extravergine di oliva contrassegnato da certificazione D.O.P. “Valli Trapanesi”, olive da mensa di qualità Nocellara del Belice, frutta mista temperata, agrumi misti, frutta di origine subtropicale ed erbe aromatiche miste.

In sede di presentazione della domanda di sostegno, dunque, la Società ricorrente procedeva alla auto-attribuzione di punti 12 previsti per il criterio di selezione A4, relativo alle “Aziende assoggettate al regime di agricoltura biologica”, e di ulteriori punti 12 previsti per il criterio di selezione A5, relativo alle “Aziende con produzioni di qualità IGP, DOP, SQNPI, SQNZ e regimi facoltativi”.

In particolare, secondo quanto disposto dalla Tabella “A” dell’art. 5 del Bando succitato, il punteggio previsto per i criteri suindicati deve essere correttamente attribuito:

- i) per il criterio A4, “qualora l’azienda agricola oggetto della richiesta di aiuto è sottoposta al regime di agricoltura biologica [...] e commercializzi almeno il 50% della produzione certificata”;
- ii) per il criterio A5, “qualora l’azienda agricola oggetto della richiesta di aiuto realizza produzioni di qualità certificate I.G.P., D.O.P. [...] e regimi facoltativi di certificazione e qualora commercializzi almeno il 50% della produzione come certificata”.

La Società odierna ricorrente, quindi, come espressamente previsto dalle “Disposizioni attuative specifiche sottomisura 4.1”, a tal fine dichiarava – giusta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 – di



**Nicola Messina**  
*Avvocato*  
Via Virgilio n. 11 - 91100 TRAPANI  
Tel/Fax 0923 593535  
Via Simone Cuccia n. 45 - 90144 PALERMO  
Tel/Fax 091 344576

essere iscritta al sistema di controllo OLIO D.O.P. “Valli del Trapanese”, a seguito di attestazione di conformità rilasciata dalla CCIAA di Trapani – Ufficio Controlli D.O.P., prot. n. 13733/U del 28.09.2016, e di essere altresì presente nell’Elenco degli Operatori Biologici Italiani, come produttore esclusivo, avendo aderito al sistema di controllo BIOLOGICO per l’intera produzione agricola e per la complessiva attività, con decorrenza dal 22.06.2016 (prima notifica) e codice BAC 190118.

Con la medesima dichiarazione, inoltre, la Società ricorrente dichiarava non soltanto che la produzione agricola relativa all’annata 2016 era stata integralmente realizzata con metodo biologico, ma anche che la produzione di olio extravergine di oliva, relativa alla medesima annata e realizzata grazie al predetto metodo biologico, come attestato dal certificato di conformità n. 48/16/CO dell’Ufficio certificazione - D.O.P. “Valli Trapanesi”, era stata integralmente venduta come D.O.P. all’oleificio (confezionatore) “Basiricò Pietro”, con sede in via Antonio Crispo n. 6, Paceco (TP).

Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, posto che la Società odierna ricorrente realizza (e commercializza) esclusivamente produzione certificata biologica e D.O.P., ed essendo evidentemente superflua qualsivoglia verifica relativa al rapporto tra il fatturato dei prodotti certificati ed il fatturato totale dell’azienda (corrispondente al medesimo fatturato dei prodotti certificati), la Società odierna ricorrente, giustamente, anche in considerazione della predetta dichiarazione sostitutiva, non poteva che fare affidamento sulla convalida, in sede istruttoria, del punteggio di cui ai criteri A4 e A5.

La Commissione di valutazione, tuttavia, pur rilevando che l’azienda agricola è correttamente e integralmente assoggettata al regime di agricoltura biologica e pur accertando la realizzazione da parte della stessa di produzioni di

**Nicola Messina**  
**Avvocato**  
Via Virgilio n. 11 - 91100 TRAPANI  
Tel/Fax 0923 593535  
Via Simone Cuccia n. 45 - 90144 PALERMO  
Tel/Fax 091 344576

qualità certificata D.O.P., con palese violazione dei principi indicati in epigrafe e delle medesime finalità perseguite dal PSR Sicilia 2014-2020, come espressamente stabilite dai Regolamenti (UE), piuttosto che dare corso (come dovuto) al soccorso istruttorio, chiedendo alla Società ricorrente gli eventuali chiarimenti e le ulteriori integrazioni documentali, riteneva di non convalidare il punteggio previsto per i criteri in commento, con evidente ed ingiustificato pregiudizio per la Società medesima.

A riguardo, peraltro, non appare superfluo rilevare come l'istituto del soccorso istruttorio, oltre che espressamente sancito, come meglio si dirà in seguito, all'art. 6, comma 1, della legge 241/1990, viene esplicitamente richiamato anche dalla *lex specialis*.

Come esplicitamente previsto dall'art. 2.4 delle Disposizioni attuative di parte generale del PSR Sicilia 2014-2020, rubricato “*Procedimento amministrativo*”, “**durante il controllo, sia amministrativo che tecnico, il responsabile del procedimento potrà richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 241/1990, la documentazione integrativa e/o precisazioni, ritenuti necessari per il completamento dell'attività istruttoria**”.

Ed ancora, il principio del soccorso istruttorio viene altresì espressamente previsto dal documento “*Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione delle operazioni*”, elaborato dall'Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014-2020, la cui ultima versione è stata approvata con deliberazione n. 219 del 30.05.2018, e dalla Direttiva del Dipartimento Regionale delle Attività Produttive n. 36299 del 03.07.2018, ove espressamente viene sancita l'applicabilità – in quanto compatibili – delle norme del Codice dei contratti pubblici ed il principio del soccorso istruttorio ex art. 83, come recepito nella Regione Siciliana con legge regionale n. 8/2016.

**Nicola Messina**  
**Avvocato**  
Via Virgilio n. 11 - 91100 TRAPANI  
Tel/Fax 0923 593535  
Via Simone Cuccia n. 45 - 90144 PALERMO  
Tel/Fax 091 344576

Sul punto, giova ancora evidenziare come, secondo consolidata giurisprudenza amministrativa, il soccorso istruttorio attua nell'ordinamento nazionale un istituto del diritto europeo dei contratti pubblici che enfatizza l'impostazione sostanzialistica delle procedure di affidamento.

La disciplina della procedura di gara, infatti, *“non deve essere concepita come una sorta di corsa ad ostacoli fra adempimenti formali imposti agli operatori economici e all'amministrazione aggiudicatrice, ma deve mirare ad appurare, in modo efficiente, quale sia l'offerta migliore, nel rispetto delle regole di concorrenza, verificando la sussistenza dei requisiti tecnici, economici, morali e professionali dell'aggiudicatario”* (TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 21 luglio 2018, n. 4881; v. anche, TAR Lazio, Roma, Sez. I *Quater*, 28 aprile, n. 5025).

L'istituto del soccorso istruttorio, dunque, come in più occasioni ribadito dal Consiglio di Stato, *“tende a evitare che irregolarità e inadempimenti meramente estrinseci possano pregiudicare gli operatori economici più meritevoli, anche nell'interesse del seggio di gara, che potrebbe perdere l'opportunità di selezionare il concorrente migliore, per vizi procedurali facilmente emendabili”* (cfr. Cons. St., Sez. III, 2 marzo, 2017, n. 975).

In tal senso, d'altronde, depone anche la recente sentenza della Corte di Giustizia UE (sentenza 28 febbraio 2018, C 523/16 e C 536/16 - MA.T.I. SUD s.p.a.), con la quale il Giudice europeo ha ritenuto conforme ai principi di parità di trattamento e di trasparenza nella materia dei contratti pubblici un meccanismo di soccorso istruttorio (allora previsto dall'art. 38, comma 2-bis, del previgente Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), *“inteso a salvaguardare la partecipazione alla procedura di affidamento in caso di irregolarità essenziali, purché ciò non avvenga in caso di*

**Nicola Messina**  
**Avvocato**  
Via Virgilio n. 11 - 91100 TRAPANI  
Tel/Fax 0923 593535  
Via Simone Cuccia n. 45 - 90144 PALERMO  
Tel/Fax 091 344576

carenze documentali sanzionate in modo espresso con l'esclusione o sia così consentito all'operatore economico di formulare nella sostanza una nuova offerta” (cfr. Cons. St., 19 aprile 2018, n. 2386).

Ebbene, simili evenienze non sono certamente configurabili nel caso in esame, posto che, l'allegazione dei documenti atti a dimostrare il possesso di uno dei requisiti previsti dal Bando – ai soli fini dell'attribuzione del relativo punteggio – non è in alcun modo sanzionata dal Bando medesimo con l'esclusione dalla procedura di gara.

Pertanto, la Commissione di valutazione, una volta riscontrata, in sede istruttoria, un'eventuale incompletezza o lacunosità della documentazione già esistente, in ossequio al principio del soccorso istruttorio ed alle intrinseche finalità perseguite dall'istituto medesimo, prima di procedere alla mancata attribuzione, *sic et simpliciter*, del relativo punteggio, avrebbe dovuto chiedere alla Società ricorrente di integrare la documentazione precedentemente allegata, trattandosi, lo si ripete, di documentazione sanabile e non essenziale ai fini dell'ammissibilità della domanda di sostegno, bensì, esclusivamente e (soltanto) implicitamente richiesta al fine di comprovare – insieme con gli ulteriori elementi già ampiamente dimostrati dalla Società ricorrente – la sussistenza dei requisiti anzidetti.

Tanto basta, quindi, a viziare la scheda di valutazione del progetto della Società ricorrente e, conseguentemente, le graduatorie definitive impugnate, nella parte in cui non riconoscono alla Società ricorrente 12 punti per il criterio di selezione A4 e 12 punti per il criterio di selezione A5, per violazione e falsa applicazione del principio del soccorso istruttorio e del principio di proporzionalità, nonché per difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta e irragionevolezza.

**Nicola Messina**  
**Avvocato**  
Via Virgilio n. 11 - 91100 TRAPANI  
Tel/Fax 0923 593535  
Via Simone Cuccia n. 45 - 90144 PALERMO  
Tel/Fax 091 344576

\* \* \* \*

*Sulla illegittimità della mancata attribuzione del punteggio previsto per il criterio di selezione A7 “Investimenti per la produzione e l’uso di energie alternative”.*

## II.

**Violazione e falsa applicazione dei “Criteri di selezione delle misure (approvati dal Comitato di Sorveglianza nella riunione del 01.03.2016 e con le procedure scritte nn. 1, 3 e 4 del 2016) e degli artt. 2 e 5 del Bando – Violazione e falsa applicazione dei punti 3 e 7 delle “Disposizioni attuative – Parte specifica Sottomisura 4.1” – Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e degli art. 1, 3, 6 e 12 della legge n. 241/1990 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza motivazionale, travisamento dei fatti e difetto dei presupposti, contraddittorietà estrinseca ed intrinseca, irragionevolezza e illogicità manifesta.**

Parimenti erronea, illegittima e contraddittoria, deve considerarsi la mancata attribuzione alla proposta progettuale della Società ricorrente degli ulteriori 8 punti previsti dal Bando con riferimento al criterio A7, relativo agli investimenti per la produzione e l’uso di energie alternative, poiché, a dire della Commissione di valutazione, tra la documentazione prodotta mancherebbe una non meglio precisata “relazione sul fabbisogno”.

Ed invero, il punteggio anzidetto, come specificatamente stabilito dall’art. 5 del Bando, “dovrà essere attribuito qualora l’iniziativa progettuale contenga investimenti finalizzati per la produzione e l’uso di energia da fonti rinnovabili (autoconsumo aziendale)”. A comprova del possesso di tale requisito, pertanto, la norma in commento prescrive alle aziende richiedenti – esclusivamente – di

**Nicola Messina**  
**Avvocato**  
Via Virgilio n. 11 - 91100 TRAPANI  
Tel/Fax 0923 593535  
Via Simone Cuccia n. 45 - 90144 PALERMO  
Tel/Fax 091 344576

**“dettagliare gli interventi, le finalità nonché gli aspetti dell’impianto nel piano aziendale degli investimenti e nel computo metrico”.**

Con precipuo riguardo al criterio di selezione in commento, inoltre, il punto 7 delle disposizioni attuative specifiche della Sottomisura 4.1 si limita a precisare che *“gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili devono rispettare i criteri minimi di efficienza previsti dalla normativa vigente in materia e devono essere **commisurati ai fabbisogni energetici di autoconsumo**, compresi anche quelli derivanti dagli investimenti previsti dall’iniziativa progettuale, **determinati e certificati da un tecnico specializzato del settore**”.*

La *ratio* della norma suindicata è, evidentemente, quella di evitare che i contributi pubblici vengano utilizzati, anziché per il miglioramento fondiario, per attività di lucro traducibili nella vendita dell’energia prodotta.

Dunque, ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui discute, essenziale e fondamentale deve considerarsi la sussistenza dell’integrale “autoconsumo”, relativamente ai fabbisogni della azienda di nuova costruzione e in relazione al possibile “ampliamento futuro” che può prevedersi nello sviluppo della predetta attività.

In ossequio alle disposizioni anzidette, quindi, la Società odierna ricorrente, al fine di comprovare il possesso del requisito *de quo* – pur non essendo prescritta, né dal Bando né da qualsiasi altra disposizione attuativa, alcuna analitica relazione sul fabbisogno energetico – sin dalla presentazione della domanda di sostegno, descriveva in maniera compiuta e dettagliata, con il “Piano di Sviluppo Aziendale” e con il “Business Plan” allegato alla predetta domanda, gli investimenti previsti per la costruzione di un impianto fotovoltaico

**Nicola Messina**  
**Avvocato**  
Via Virgilio n. 11 - 91100 TRAPANI  
Tel/Fax 0923 593535  
Via Simone Cuccia n. 45 - 90144 PALERMO  
Tel/Fax 091 344576

destinato alla produzione e all'uso di energie alternative, da realizzarsi mediante collocazione di pannelli fotovoltaici sul tetto dell'edificio della nuova azienda, tali da consentire alla Società ricorrente la produzione dei 10,2 *kW* necessari al proprio autoconsumo energetico.

La Società ricorrente, pertanto, correttamente allegava alla domanda di sostegno inoltrata tanto il computo metrico e il prezziario regionale, riguardanti il predetto impianto fotovoltaico, quanto la relativa documentazione tecnica, predisposta e certificata, come prescritto, dagli incaricati tecnici specializzati, ing. Giuseppe Corso e arch. Vittorio Maria Mirto.

Detta documentazione, in particolare, diversamente da quanto incomprensibilmente affermato dall'Amministrazione in sede di mancata convalida del punteggio auto-attribuito, era altresì comprensiva della – asseritamente mancante e comunque non prescritta – **relazione tecnica sul fabbisogno di autoconsumo energetico dell'azienda di nuova costruzione**, stimato in un complessivo fabbisogno di energia elettrica annuo, come meglio dettagliato nella relazione medesima, pari a kWh 9854,589, sia della **verificazione della copertura del fabbisogno energetico derivante dalle predette fonti di rinnovabili** (ex D.lgs. n. 28/2011).

Alla luce delle predette considerazioni, posto che con chiarezza e precisione veniva indicato (e certificato) nel predetto corredo documentale il fabbisogno energetico della nuova struttura aziendale e la sostenibilità dello stesso, la Commissione di valutazione, non essendo prescritta alcuna ulteriore documentazione comprovante il possesso del requisito *de quo*, non poteva che convalidare il punteggio auto-attribuito dalla Società ricorrente in relazione al criterio A7.

**Nicola Messina**  
**Avvocato**  
Via Virgilio n. 11 - 91100 TRAPANI  
Tel/Fax 0923 593535  
Via Simone Cuccia n. 45 - 90144 PALERMO  
Tel/Fax 091 344576

Ed invero, la Commissione medesima, in un primo momento, come visibilmente evidente dalla Scheda tecnica di valutazione, alla stregua della documentazione prodotta dalla Società ricorrente, correttamente riteneva di convalidare il punteggio (pari a 8 punti) previsto per il criterio di selezione anzidetto.

Soltanto in un momento successivo, infatti, la Commissione, in maniera palesemente illegittima e contraddittoria – ed omettendo di chiedere alla Società ricorrente qualsivoglia eventuale (seppur non prevista) puntualizzazione in merito – modificava arbitrariamente la Scheda tecnica di auto-valutazione, revocando il punteggio in precedenza convalidato e adducendo, peraltro, una motivazione meramente apparente e sintomatica di un evidente deficit istruttorio.

Detto altrimenti, la Commissione di valutazione, nel caso specifico della Società ricorrente, oltre a prescrivere, *a posteriori*, e senza alcuna preventiva comunicazione in merito, una documentazione ulteriore rispetto a quella espressamente indicata all'art. 5 del Bando e dalle medesime disposizioni attuative, ometteva, in ogni caso, di valutare la relazione sul fabbisogno energetico comunque allegata dalla Società ricorrente alla domanda di sostegno.

Ciò vale, evidentemente, ad integrare una palese violazione e falsa applicazione della *lex specialis* della procedura, dei fondamentali principi di trasparenza, proporzionalità e leale cooperazione richiamati in epigrafe, ed un evidente eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione (meramente apparente) e contraddittorietà manifesta.

Quanto osservato, dunque, in considerazione della mancanza di una prescrizione che richieda una relazione analitica del fabbisogno – che,



**Nicola Messina**  
*Avvocato*  
Via Virgilio n. 11 - 91100 TRAPANI  
Tel/Fax 0923 593535  
Via Simone Cuccia n. 45 - 90144 PALERMO  
Tel/Fax 091 344576

comunque, la Società ricorrente, per mero scrupolo, opportunamente allegava a corredo della domanda di sostegno – e di un’adeguata istruttoria, non può che comportare l’illegittimità della Scheda di valutazione suindicata e, conseguentemente, delle graduatorie impugnate, nella parte in cui non riconoscono alla Società ricorrente il punteggio previsto per il criterio di selezione A7.

\* \* \* \*

*Sulla illegittimità della mancata attribuzione del punteggio previsto per il criterio di selezione A8 “Innovazione”.*

### III.

**Violazione e falsa applicazione dell’art. 156 del Regolamento (UE) 1303/2013, dell’art. 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e dei “Criteri di selezione delle misure (approvati dal Comitato di Sorveglianza nella riunione del 01.03.2016 e con le procedure scritte nn. 1, 3 e 4 del 2016), nonché degli artt. 2 e 5 del Bando – Violazione e falsa applicazione delle “Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte Generale” – Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e degli artt. 1, 3, 6 e 12 della legge n. 241/1990, nonché dei principi di buona amministrazione, ragionevolezza e proporzionalità – Eccesso di potere per difetto dei presupposti e di istruttoria, travisamento e illogicità manifesta.**

In ultimo, altrettanto errata e illegittima deve considerarsi la mancata convalida degli ulteriori 6 punti previsti dall’art. 5 del Bando, con riferimento al criterio di selezione A8, relativo alla “Innovazione”, poiché, secondo quanto asserito dalla Commissione di valutazione, “*nel PSA non risulta chiara*

**Nicola Messina**  
**Avvocato**  
Via Virgilio n. 11 - 91100 TRAPANI  
Tel/Fax 0923 593535  
Via Simone Cuccia n. 45 - 90144 PALERMO  
Tel/Fax 091 344576

*l'innovazione e comunque considerando innovazione il trattore e il completamento di filiera non si raggiunge il 50% dell'investimento".*

Ed invero, ai sensi dell'art. 5 del Bando, il punteggio previsto (di 3 o 6 punti) dal criterio di selezione succitato, *"dovrà essere attribuito qualora l'iniziativa progettuale contenga **innovazioni di processo** e di prodotti quali macchinari, attrezzature, impianti tecnologici per la fase produttiva, o per la trasformazione e/o commercializzazione di prodotti [...], in proporzione all'incidenza percentuale della spesa per l'investimento innovativo rispetto alla complessiva spesa del progetto".*

Secondo l'incidenza percentuale della spesa per prevista per la c.d. *"innovazione"*, infatti, il criterio in commento prevede l'attribuzione di 3 punti per una incidenza fra il 20 e il 50%, ovvero, di 6 punti per una incidenza superiore al 50%, prescrivendosi, anche in questo caso, *"di dettagliare gli interventi, le finalità nonché gli aspetti tecnici delle relative innovazioni nel piano aziendale degli investimenti e nel computo metrico"*.

Orbene, prima di entrare nel merito della questione occorre procedere ad alcune precisazioni in ordine al concetto di *"innovazione"*.

Secondo quanto espressamente previsto dalle disposizioni attuative e procedurali di parte generale del PSR Sicilia 2014-2010 (v. pag. 13), per *"**innovazione**"* deve intendersi la *"attuazione di un prodotto (bene o servizio) nuovo o significativamente migliorato o di **un processo o di un metodo di commercializzazione o di un metodo organizzativo relativo alla gestione economico/finanziaria dell'ambiente di lavoro o delle relazioni esterne** (SCAR 2012).*

**Nicola Messina**  
**Avvocato**  
Via Virgilio n. 11 - 91100 TRAPANI  
Tel/Fax 0923 593535  
Via Simone Cuccia n. 45 - 90144 PALERMO  
Tel/Fax 091 344576

*L'innovazione può essere costituita, quindi, dal risultato di una soluzione nuova rispetto ad una particolare esigenza concreta, per esempio, di riduzione dei costi o di crescita della qualità o di diversificazione della produzione, oppure può consistere in una attività di aggiustamento e attualizzazione di una idea originaria, utilizzata ancora nella sua strutturazione di base, della quale sarebbe possibile sfruttare le potenzialità mediante interventi di miglioramento".*

Con precipuo riferimento al criterio in commento, dunque, "l'attribuzione del relativo punteggio si verifica nel caso in cui il piano di miglioramento aziendale o altra o altra documentazione a corredo dello stesso (relazione tecnica, elaborati progettuali, ecc.), presenti una innovazione di processo, ovvero l'implementazione di un metodo di produzione o distribuzione nuovo o considerevolmente migliorato, incluse eventuali variazioni rilevanti nelle tecniche, nella tecnologia, nelle attrezzature o nel software" (cfr. TAR Molise, Sez. I, 21 giugno 2018, n. 410).

Orbene, la proposta progettuale della Società ricorrente, allo stato priva di un fabbricato aziendale e di mezzi agricoli propri, prevede, conformemente agli obiettivi perseguiti dalla Sottomisura 4.1, una chiara innovazione dei processi produttivi, di trasformazione e commercializzazione, avente una incidenza superiore al 50% della complessiva spesa del progetto, da attuarsi anche grazie alla realizzazione di un adeguato complesso aziendale, all'acquisto di macchinari e attrezzature innovative, al completamento delle fasi di filiera, alla commercializzazione (anche *on-line*) ed alla introduzione di nuovi processi e prodotti agricoli.

A comprova del possesso del predetto requisito, pertanto, la Società ricorrente, al paragrafo "4° obiettivo INNOVAZIONE" del proprio Piano di

**Nicola Messina**  
**Avvocato**  
Via Virgilio n. 11 - 91100 TRAPANI  
Tel/Fax 0923 593535  
Via Simone Cuccia n. 45 - 90144 PALERMO  
Tel/Fax 091 344576

*Sviluppo Aziendale*, descriveva dettagliatamente la tipologia e le finalità degli investimenti correlati ai processi e ai fattori innovativi previsti dall'iniziativa progettuale.

Con precipuo riferimento agli obiettivi trasversali perseguiti dalla Sottomisura 4.1 – tra i quali, appunto, viene ricompresa la c.d. innovazione – la Società ricorrente, nell'apposita tabella contenuta all'interno del *PSA*, per ciascun settore produttivo, indicava specificatamente il tipo di innovazione da apportare in riferimento alle diverse categorie previste per la “*innovazione*”, quali, in particolare:

- a) C1 – “*Sviluppare le produzioni alimentari di III, IV e V Gamma di cui all'allegato I del TFUE*”;
- b) C2 – “*Utilizzo di TIC*”;
- c) C3 – “*Interventi di innovazione di prodotto*”;
- d) C4 – “*Interventi di innovazione di processo*”.

La Società ricorrente, inoltre, con il *Business Plan* ed il computo metrico allegato a corredo della domanda (oltre che con la ulteriore documentazione tecnica prodotta), puntualmente precisava le acquisizioni ed i fattori di carattere innovativo impiegati con l'iniziativa *de qua* e, allo stesso modo, compiutamente descriveva i processi ed i metodi di produzione, commercializzazione e organizzazione, significativamente migliorati con riferimento al contesto geografico e ambientale, che le avrebbero permesso di ottenere un incremento del valore aggiunto, con evidente riduzione dei costi attuali e futuri, oltre ad un considerevole miglioramento della qualità ed alla diversificazione della produzione agricola.

**Nicola Messina**  
**Avvocato**  
Via Virgilio n. 11 - 91100 TRAPANI  
Tel/Fax 0923 593535  
Via Simone Cuccia n. 45 - 90144 PALERMO  
Tel/Fax 091 344576

La mancata attribuzione all’iniziativa progettuale della ricorrente del punteggio (di 6 punti) previsto per il criterio di selezione A8, pertanto, in ragione delle suesposte considerazioni e della definizione che del concetto di “*innovazione*” è stata fornita dalle medesime disposizioni attuative del PSR Sicilia 2014-2020, non può che ritenersi palesemente illegittima e priva di qualsivoglia ragionevolezza.

Peraltro, la Commissione di valutazione, come motivato nella Scheda tecnica di valutazione, non esclude *a priori* la sussistenza del requisito della innovazione, limitandosi a rilevare che, a suo dire, “*nel PSA non risulta chiara l’innovazione*”.

Ed ancora, la Commissione, pur considerando “*innovazione*” (soltanto) il trattore ed il completamento di filiera, piuttosto che procedere, al più, ad una riduzione da 6 a 3 punti, riteneva di non attribuire punteggio alcuno alla proposta progettuale *de qua*, omettendo, peraltro, ogni ulteriore accertamento sugli altri fattori di innovazione chiaramente e compiutamente descritti dalla Società ricorrente, quali, per esempio, la realizzazione del nuovo impianto di melograneto, frutta riconducibile alla IV gamma di cui all’Allegato 1 del TFUE (e, pertanto, ascrivibile alla succitata categoria “*Innovazione - C1*”); la realizzazione di idonea struttura e delle opere di miglioramento fondiario strumentali al completamento autonomo delle diverse fasi della filiera produttiva, sin anche alla vendita “diretta” e mediante apposita piattaforma *e-commerce* (e, dunque, ascrivibili, in riferimento ai diversi settori interessati, alla categoria “*Innovazione - C4*”).

A fronte del previsto ampliamento delle superfici da destinare ad attività produttiva ed alla diversificazione delle colture in atto, oltre che alla realizzazione di una adeguata struttura aziendale che, per l’appunto, contempla

**Nicola Messina**  
**Avvocato**  
Via Virgilio n. 11 - 91100 TRAPANI  
Tel/Fax 0923 593535  
Via Simone Cuccia n. 45 - 90144 PALERMO  
Tel/Fax 091 344576

l'acquisto di essenziali macchinari innovativi correlati e dimensionati alle attività agricole (e connesse) che la Società ricorrente si prefigge di svolgere all'esito del finanziamento richiesto, la Commissione di valutazione avrebbe certamente dovuto convalidare gli ulteriori 6 punti (o, tutt'al più, ridurre a 3) previsti per il criterio A8.

La mancata attribuzione al progetto della ricorrente del punteggio previsto dal criterio di selezione anzidetto, pertanto, risulta anch'essa illegittima per violazione e falsa applicazione dei principi indicati in epigrafe, della *lex specialis* della procedura, nonché per difetto dei presupposti e di istruttoria.

\* \* \* \*

In conclusione, quindi, la Società ricorrente aveva pieno titolo a conseguire, oltre ai 41 punti correttamente convalidati dalla Commissione in sede istruttoria, anche gli ulteriori 38 punti, così suddivisi: 12 punti previsti per il criterio A4, 12 punti per il criterio A5, 8 punti per il criterio A8 e 6 punti (ovvero, almeno 3 punti) per il criterio A7.

A seguito della attribuzione del predetto punteggio, la società ricorrente avrebbe dunque ottenuto il complessivo punteggio (ridotto) di 79 su 100, collocandosi, presumibilmente, alla posizione (utile) n. 15 della graduatoria definitiva.

\* \* \* \*

### **Istanza cautelare**

Le considerazioni sopra esposte dimostrano la sussistenza del prescritto *fumus boni iuris*.

Altrettanto palese deve inoltre considerarsi il *periculum in mora*. La mancata

**Nicola Messina**  
**Avvocato**  
**Via Virgilio n. 11 - 91100 TRAPANI**  
**Tel/Fax 0923 593535**  
**Via Simone Cuccia n. 45 - 90144 PALERMO**  
**Tel/Fax 091 344576**

attribuzione al progetto della Società ricorrente degli ulteriori 38 punti e, conseguentemente, la mancata convalida dei 79 punti (su 100) che complessivamente le spettano, infatti, impediscono alla ricorrente di ottenere in graduatoria la posizione che legittimamente le spetta, corrispondente, presuntivamente, alla posizione n. 15, ed in relazione alla quale la Società ricorrente avrebbe certamente diritto al riconoscimento del finanziamento in commento. Peraltro, il decorrere del tempo sino alla definizione del merito, senza che la ricorrente riceva tutela, quanto meno cautelare, rischia di pregiudicare irreparabilmente le sue ragioni, stante l'imminente e progressiva distribuzione delle risorse alle imprese già utilmente collocate nella medesima graduatoria.

In ragione di ciò, dunque, in accoglimento della presente istanza cautelare, si chiede di volere accordare la sospensione dei provvedimenti impugnati, limitatamente alla posizione della Società ricorrente, ovvero mediante l'adozione di qualsivoglia misura che codesto On.le Tribunale Amministrativo riterrà idonea a tutelare le ragioni della ricorrente, compreso l'eventuale ed immediato accantonamento delle somme necessarie a garantire il finanziamento dell'iniziativa progettuale della Società ricorrente, o il riesame della posizione della ricorrente in ragione dei motivi superiormente dedotti.

\* \* \* \*

**Istanza ex artt. 41, comma 4, e 52, comma 2, c.p.a.**

In ultimo, in considerazione dell'elevato numero dei possibili controinteressati che, per effetto dell'accoglimento della presente impugnazione, verrebbero superati in graduatoria dalla Società ricorrente, si chiede, ove ritenuto necessario, di procedere alla notificazione del presente ricorso a mezzo di

**Nicola Messina**  
*Avvocato*  
Via Virgilio n. 11 - 91100 TRAPANI  
Tel/Fax 0923 593535  
Via Simone Cuccia n. 45 - 90144 PALERMO  
Tel/Fax 091 344576

pubblici proclami.

Tutto ciò premesso, si chiede che,

**PIACCIA ALL'ILL.MO PRESIDENTE DEL T.A.R. SICILIA –  
PALERMO**

previa eventuale autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex artt. 41, comma 4, e 52, comma 2, c.p.a., e **previa concessione della misura cautelare richiesta**, ovvero ritenuta di giustizia come da superiore istanza, ex art. 55 c.p.a., e che,

**PIACCIA ALL'ON.LE TRIBUNALE**

**previa sospensione**, in accoglimento del presente ricorso, annullare i provvedimenti impugnati e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della Società ricorrente ad ottenere, in ragione della legittima ed utile collocazione in graduatoria, il finanziamento per cui è causa.

Con riserva d'ogni ulteriore deduzione ed eccezione, nonché di motivi aggiunti e/o nuovi.

Con vittoria di spese, compensi e onorari, nonché con rimborso del contributo unificato, come per legge.

Si dichiara, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, che per il contributo unificato è dovuto nella misura di € 650,00.

Palermo, 29 ottobre 2018

*Avv. Nicola Messina*